

scritto con cui Riconda Giuseppe, don Manfredo Credo Carlo, Nicolotti Giovanni e Vignono Carlo chiedono di essere ammessi a votare, unendo a tale domanda quattro atti d'appello per parte dei medesimi sporti.

« E l'ufficio, ricevute ed esaminate tali carte, posta ai voti nel suo seno l'ammissione o reiezione di tale domanda, deliberò pella negativa, appoggiato alle seguenti ragioni :

« Che un'eccezione alla regola generale di non essere ammissibile a votare altra persona che gl'iscritti nelle liste elettorali, se è fatta a favore di chi è munito di atto d'introduzione in appello, tale eccezione include necessariamente che l'atto sia regolare, valido ed attendibile.

« Che nella fattispecie alla validità ed attendibilità dei presentati atti osta :

« 1° L'essere tre dei medesimi, cioè quelli intestati ai signori Nicolotti Giovanni, Vignono Carlo e Riconda Giuseppe, mancanti di firma, tanto del preteso appellante che di procuratore, motivo per cui sono inattendibili e nulli ed in contravvenzione aperta del disposto degli articoli 59 e 60 del regio editto 29 ottobre 1847 ed altre vigenti leggi e disposizioni.

« 2° L'essere tutti mancanti delle volute intimazioni per costituire una vera e compiuta introduzione d'appello, mentre, oltre l'intimazione all'intendente generale, avvisa l'ufficio indispensabile quella alla parte interessata, articolo 55, quale nella fattispecie è il Consiglio comunale di Azeglio, come quello che ebbe (e non l'intendente generale) nella sua decretazione definitiva della lista elettorale 16 maggio 1858 a cancellare dalla medesima gli individui soprannominati ;

« 3° Il difetto di termine, ossia intervallo tra il decreto appellato e la pretesa introduzione d'appello : essendo regola generale che tra la sentenza e l'atto di appello debba, sotto pena di nullità ed inattendibilità, decorrere un termine dalle regole di procedura stabilito al minimo di almeno tre giorni, quale intervallo manca in concreto per essere il decreto appellato del 13 corrente, e l'atto d'appello alla Corte d'appello del giorno d'oggi 15.

« Quindi l'ufficio, ritenendo inattendibile la domanda di cui sopra, la cui recezione potrebbe causare nullità dell'operazione elettorale, la medesima respinge come sopra respinse, restituendo al signor conte d'Harcourt i quattro atti predetti, e mandando inserirsi al presente verbale l'atto di domanda. »

L'ufficio IV ha creduto che non sia da approvare l'operato dell'ufficio elettorale di Azeglio, allorchando respingeva la domanda dei quattro elettori i quali si presentavano muniti di un atto d'appello.

L'ufficio elettorale ha voluto esercitare quelle attribuzioni che unicamente sono dalla legge devolute alle Corti d'appello. Eravi appello alla decisione dell'intendente, e secondo la legge elettorale spettava alla Corte d'appello l'esaminare se bene o male avesse l'intendente deciso ; sollevandosi una questione sulla validità dell'appello, egli è precisamente il giudice d'appello quello che deve esaminarla.

È sembrato quindi al IV ufficio che l'ufficio elettorale di Azeglio eccedesse la propria competenza, poichè, dal momento che questi atti d'appello erano presentati, dovevano gli individui accennati essere ammessi a votare, o tutto al più, se mai questi quattro voti potevano essere influenti, era il caso allora che la Camera soprasedesse all'approvazione dell'elezione fino a che la Corte di appello di Torino avesse in proposito pronunciato ; ma sicuramente non si poteva ammettere nell'ufficio di Azeglio la facoltà di vedere se un atto era fatto in regola o se al contrario tale non era.

Di più osservò anche il IV ufficio che per parte dei quattro elettori si è fatto tutto quello che stava in loro, dovendosi ritenere che il ballottaggio ebbe luogo il giorno 15 ; che le liste le decretava l'intendente d'Ivrea il giorno 13 ; che essi pertanto non poterono avere cognizione della loro esclusione se non nel giorno 14 a sera o nel giorno 15 ; quindi era impossibile che in quel tempo potessero avere già fatto certificare l'atto di appello e all'intendente generale e al Consiglio comunale, siccome pretendeva l'ufficio di Azeglio. Per questi motivi adunque l'ufficio IV ha creduto che non fosse da approvarsi l'operato di quell'ufficio elettorale.

Riferite adunque quali furono le decisioni del IV ufficio sopra le varie questioni che si sono sollevate, egli è d'uopo adesso di farne l'applicazione al caso concreto, e vedere se l'elezione della quale si tratta debba ritenersi per valida o no. L'ufficio IV ad unanimità propone che, per i vizi stati accennati, abbia a dichiararsi nulla l'elezione in questione ; perchè, dal momento che bisognava accrescere cinque o sei voti al marchese Birago, secondo crederà la Camera, ed anzi sette, siccome propone la maggioranza dell'ufficio ; dal momento che risulta che diversi elettori vennero esclusi a seguito di queste nuove liste che unicamente si misero in pratica per il ballottaggio e non per la prima votazione, e che furono ammessi a votare nel ballottaggio altri elettori che non poterono prendere parte all'altra votazione ; dal momento che furono esclusi quelli che si presentavano muniti di un atto d'appello, credette che non fosse il caso di poter convalidare questa elezione, perchè veramente riesce difficile il sapere chi dei due candidati abbia riportato la maggioranza, od a chi dei due sarebbe appartenuta se realmente fossero stati ammessi all'urna tutti quelli che vi avevano diritto, o fossero stati dalla medesima esclusi altri che non vi si dovevano avvicinare. »

Per questi motivi adunque unanime l'ufficio IV mi commette di proporvi l'annullamento dell'elezione fatta dal collegio di Strambino.

CHIAVES. Sorgo a combattere le conclusioni del IV ufficio relativamente a quest'elezione.

Non parlo del primo appunto che venne fatto alla proclamazione dell'ufficio elettorale di Strambino concernente il fatto dell'ammissione di altri elettori alla votazione tra il primo ed il secondo appello, perchè a questo riguardo sono dell'avviso stesso dell'onorevole relatore ; ma, venendo agli altri due appunti, credo che